



LEGA PRO

COMUNICATO N. 65/DIV – 22 NOVEMBRE 2024

65/238

CAMPIONATO SERIE C NOW 2024–2025

GARA DEL 21 NOVEMBRE 2024

Si riporta il risultato della gara di recupero disputata il 21 Novembre 2024

9^ GIORNATA ANDATA

GIRONE B

PESCARA MILAN FUTURO 4-1

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 22 Novembre 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARA DEL 21 NOVEMBRE 2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,
premesse che in occasione della gara di recupero della nona giornata di andata del Campionato i sostenitori della Società PESCARA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti della Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa

SOCIETA'



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO
Via Jacopo da Diacceto, 19 - 50123 FIRENZE | T. 055/323741 - Fax 055/367477
P.I. 03974420485 | segreteria@lega-pro.com | www.lega-pro.com



AMMENDA € 1.000,00

PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 10°, 19°, 35° e al 41° minuto del primo tempo e all'11° e al 15° minuto del secondo tempo, sei petardi di elevata potenza nel recinto di gioco (pista di atletica) senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BROSCO RICCARDO (PESCARA)

AMMONIZIONE (III INFR)

ZEROLI KEVIN (MILAN FUTURO)

AMMONIZIONE (II INFR)


VALZANIA LUCA (PESCARA)

AMMONIZIONE (I INFR)

D ALESSIO LEONARDO (MILAN FUTURO)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Publicato in Firenze il 22 Novembre 2024

IL PRESIDENTE

Matteo Marani